La Giustizia Riparativa: un'utopia concreta?!?

Da diversi anni ormai, e non solo tra gli addetti ai lavori, si parla di Giustizia riparativa. [1]
Gli istituti e le disposizioni positive del nostro ordinamento che consentono i percorsi di giustizia riparativa[2] - in primis della mediazione penale - riguardano per lo più l'ambito penale. In particolare:
- **nel processo penale minorile**. Il procedimento di messa alla prova nel proc.to penale minorile consente al Giudice l'affidamento del minore ai Servizi sociali della Giustizia Minorile per fargli svolgere un progetto significativo con adempimenti e prescrizioni.
Nel progetto si cercano volontariamente azioni di conciliazione e riparazione con la vittima del reato (sia essa persona fisica o società).[3] E' la cd mediazione penale[4]
All'esito se il minore da prova di recupero e rivisitazione delle proprie condotte il giudice provvede a riconoscere l'estinzione del reato.
-nel processo dinanzi al giudice di Pace. Il giudice di pace ha potere di tentare la conciliazione tra le parti e ove occorra può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
-nel processo ordinario. Nel 2014 il proc.to di messa alla prova minorile è stato innestato – con dei distinguo in primis circa i reati per i quali è ammissibile – anche nel proc.to penale ordinario con la previsione delle condotte volte promuovere la mediazione[5].[6]
-nell'esecuzione della pena. Spazi per percorsi di giustizia riparativa sono possibili anche in fase di esecuzione della pena (sia nel proc.to penale minorile che in quello ordinario degli adulti). [7]

La giustizia riparativa *non è un sistema autonomo ed a sé stante* ma presuppone il necessario ed imprescindibile sistema penale tradizionale (finalizzato ad irrogare al responsabile la sanzione proporzionale alla violazione e del danno provocato alla vittima).
La Giustizia riparativa parte dal processo ed al processo torna: opera a latere *in reciprocità ed in complementarietà con il processo penale*.
E dando spazio ad istanze ed aspettative non strettamente e squisitamente giudiziarie e processuali. Ciò in quanto la giustizia "giudiziaria":
- applica una logica processuale alle persone coinvolte nel reato: la ricerca probatoria dei fatti, l'accertamento della responsabilità e l' irrogazione della pena al reo e soprattutto esclude del tutto la vittima a cui non giova la pena del reo

---

[1] La nozione contenuta nella recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2018(8) dedicata alla giustizia riparativa in ambito penale: "qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso (harmed) dal reato (crime) e a chi è responsabile di tale offesa (harm), se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato (offense) mediante l'aiuto di un terzo imparziale appositamente formato (facilitator)."

[2] " Questa visione - elaborata da alcuni anni nel contesto del diritto penale in cui ormai universalmente nota come restorative justice - manifesta potenzialità , ben più estese di quelle riferibili al solo ambito della risposta giuridica i reati : dove pure , certo , incontra ben immaginabili resistenze , ma assunto un ruolo culturale e propositivo che solo pochi decenni orsono nessuno avrebbe supposto" L.Eusebi Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene? In AAVV a cura di L.Eusebi Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale Milano 2015pg 8

[3] L'art. 28 co. 2 del d.p.r. 448/88 e l' art. 27 disp attuazione sulla messa alla prova per i minori parla delle condotte volte a "riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la parte offesa dal reato".

[4] La mediazione penale – espressione tipica e di maggior evidenza della giustizia riparativa - permette l'incontro tra le parti coinvolte dal reato, se vi accedono liberamente e volontariamente per riparare le conseguenze del reato. In particolare, la giustizia riparativa permette di sviluppare *"programmi riparativi di comunità, consigli di riparazione, restituzioni dirette alla vittima, programmi di supporto alle vittime e ai testimoni, circoli di supporto, gruppi terapeutici, corsi di sensibilizzazione per le vittime, educazione di detenuti e autori dell'illecito, tribunali di problem solving, circoli di supporto e responsabilità, cerimonie di reinserimento degli autori dell'illecito e progetti che coinvolgono gli autori dell'illecito e le loro famiglie o altre vittime di reato"*[4] e tutte le altre modalità che permettano alle persone coinvolte di realizzare un percorso di significato riparatorio.

[5] L'art. 464 bis, co. 4, lett. c) c.p.p.. La messa alla prova è un istituto innovativo " da non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo della messa alla prova «segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio»" Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272.

[6] l'art. 141–ter, comma terzo cpp è prevista nella messa alla prova ex lege 67 la "possibilità di svolgimento di attività di mediazione..anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private". Si sono sviluppati uffici al di fuori dell'organizzazione giudiziaria – anche se in collaborazione con i servizi sociali e/o degli UEPE - per garantire la terzietà e l'imparzialità dei mediatori rispetto alle strutture giudiziarie.

[7] -"l'adoperarsi per quanto possibile a favore della vittima di reato" è presente nell'art. 47 ordinamento penitenziario 354 del 1975. La dizione "Percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato" è propria del d.leg.vo 121 del 2018 che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.

- oltre all'afflittività della pena (quando arriva ad irrogarla!!) scarsamente riesce a perseguire le finalità di recupero del reo, anzi spesso dà l'idea che anche il reo si trasformi in vittima del sistema
- è insufficiente e frustrante per lo spazio di parola e di comunicazione delle parti – in primis della vittima - ed alle loro sofferenze ed esula dalla verità sentita e percepita dalle parti
- non definisce e non chiude il conflitto sottostante il reato.

La giustizia se è "*esperienza antropologica fondamentale ed in quanto tale, bene autenticamente relazionale, poiché presuppone l'alterità e perciò, l'essere in relazione."*[8] non può accontentarsi *"di castigare semplicemente il colpevole"*.[9]
La giustizia riparativa guarda tutti gli elementi del diritto penale da tale prospettiva *dando spazio a quanto "non è"*[10] *nel processo penale tradizionale.*:
-violare la norma penale *"è anche violazione dei diritti individuali"*[11] *ed attivare un conflitto con la legge, con le persone con la società.*
-la responsabilità del reo non è solo condizione giuridica per l'applicazione della pena ma riguarda anche l'aspetto della violazione della relazione personale e sociale.[12]
-la vittima è la persona che patisce dolore e pregiudizi e non solo parte processuale con pretese economiche.

La questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) "chi merita di essere punito" e "con quali sanzioni", bensì "chi soffre" e "cosa può essere fatto per riparare il danno"; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato. *"Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore."*[13]

La Giustizia riparativa: una giustizia umanistica e dell'incontro.
La Giustizia riparativa è la giustizia dell'incontro[14] – in particolare di mediazione [15] - ed ha l'ambizione di offrire alle vittime dei reati spazio, tempo ed ascolto. Ma anche al reo dà l'opportunità di spazio per specchiarsi nel dolore arrecato.
L'attività si svolge in uno spazio un tempo ed un luogo al di fuori degli Uffici giudiziari, del processo penale e delle istituzioni giudiziarie. [16]

---

[8] G.Mannozzi, G.Lodigiani La giustizia riparativa. Formanti parole metodi Torino 2017 pg.49.

[9] "Se il delinquente non viene sufficientemente aiutato, se non gli viene offerta un'opportunità perché possa convertirsi, finisce con l'essere vittima del sistema. È necessario fare giustizia, ma la vera giustizia non si accontenta di castigare semplicemente il colpevole. Bisogna andare oltre e fare il possibile per correggere, migliorare ed educare l'uomo affinché maturi da ogni punto di vista, di modo che non si scoraggi, affronti il danno causato e riesca a reimpostare la sua vita senza restare schiacciato dal peso delle sue miserie." Lettera di Papa Francesco ai partecipanti al XIX congresso internazionale dell'associazione internazionale di diritto penale e del III congresso dell'associazione Latino Americana di diritto penale e criminologia *L'Osservatore Romano*, ed. quotidiana, Anno CLIV, n.129, Dom. 08/06/2014"

[10] I programmi di giustizia riparativa hanno come obiettivo "la reintegrazione della vittima e del reo", perché possano essere coinvolti, nella progettazione di un'azione che guarda al futuro come persone nuovamente integre, e non sminuite per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa. (vd tavolo XIII degli Stati generali esecuzione penale)
[11] DIRETTIVA N. 29 DEL 2012 DEL PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Nella parte *"considerando"* n. 9)
[12] E mentre il giudizio è una istantanea sul passato, una retrospettiva. Trattasi di una responsabilità "statica". La Giustizia riparativa opera sulla responsabilità per il futuro, con un progetto – aspetto del tutto assente nella responsabilità giuridica - di riparazione e riconciliazione in vista del progredire della vita e della persona: è una responsabilità "dinamica." e relazionale.

[13] ".. esiste un'asimmetria necessaria tra il delitto e la pena, che non si pone rimedio a un occhio o un dente rotto rompendone un altro. *Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore*." Lettera di Papa Francesco ai partecipanti al XIX congresso internazionale dell'Associazione Internazionale di diritto Penale e del III congresso dell'Associazione LatinoAmericana di diritto Penale e criminologia. In *L'Osservatore Romano*, ed. quotidiana, Anno CLIV, n.129, Dom. 08/06/2014

[14] vd C.Mazzuccato pg. 251 in Il Libro dell'incontro Vittime e responsabili della lotta armata a confronto Milano 2015 cit.Vd anche per la mediazione penale g.Mannozzi GLodigiani La giustizia riparativa Torino 2017 op cit e L.Eusebi (a cura) Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale.Milano 2015.

[15] La mediazione definita dalla Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa come quel "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)".

[16] Sia per il proc.to penale minorile che per quello adulti è previsto che gli uffici di mediazione siano estranei all'organizzazione giudiziaria In uno…privato sociale… Peraltro i protocolli operativi richiamati dalla norma di attuazione del ccp attraverso equipe specializzate nel settore (anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti- nella nuova disposizione di attuazione cpp - dettata dall'art. 141–ter, comma terzo – è prevista la "possibilità di svolgimento di attività di mediazione..anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private"

E frutto delle attività riparativa sono concreti impegni e progetti finalizzati a riparare le conseguenze del reato e del conflitto ossia a ricucire e riparare i pregiudizi e danni a quei beni ed interessi relazionali (personali o collettivi) che il reato ha provocato.
"È ineludibile, qui, sottolineare che *"Attraverso i programmi di giustizia riparativa non si ripara dunque il danno ma si progettano (preferibilmente in spazi nuovamente aperti alla relazione diretta fra le parti) azioni consapevoli e responsabili verso l'altro, che possano ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari fra le persone.* Come ricordano i documenti internazionali sopra menzionati, i programmi di giustizia riparativa hanno come obiettivo "la reintegrazione della vittima e del reo", perché possano essere coinvolti, nella progettazione di un'azione che guarda al futuro come persone nuovamente integre, e non sminuite per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa." [17]
I percorsi di giustizia riparativa incidono sensibilmente anche sulla finalità preventiva dell'intero sistema generale penale.

La Giustizia Riparativa: per quali reati e per quali persone??
Il conflitto, il tipo di reato gli interessi lesi in capo alla vittima incidono concretamente sulla fattibilità della giustizia riparativa che non è per tutti i reati e non è per tutte le persone.
Anzitutto – presupposto indefettibile - la giustizia riparativa è "vittimocentrica": è percorribile ed effettuabile:
a) se e solo se la vittima partecipa – direttamente o indirettamente - al percorso, e rinnova il consenso a tutte le attività ben potendo interrompere in qualsiasi momento dovendo essere tutte le attività nel suo precipuo interesse;
b) se e solo se - da non sottovalutare - il reo ha riconosciuto i fatti costituenti reato o ha a qualcosa da rivedere nella propria condotta che ha determinato pregiudizi alla vittima e volontariamente intende incontrare la vittima per l'obbligo morale e giuridico di riparare il pregiudizio provocato.[18]
Ed anche se in teoria la Giustizia riparativa non ha preclusioni ad avviare i percorsi avendo come destinatari tutte le persone a prescindere dal reato e dai soggetti coinvolti, il percorso di giustizia riparativa risulta a volte improponibile ed impraticabile in alcuni reati.[19]
Abbiamo assistito a percorsi di giustizia riparativa in reati gravissimi; per tutti - vista la pubblica conoscenza dei reati - quelli avvenuti tra i familiari delle vittime ed i condannati per atti gravi di terrorismo…ma ad anni di distanza dai fatti.[20]. E tuttavia anche ciò non basta dipendendo sempre dallo status della persona vittima di reato a cui tutto è funzionalizzato.

La giustizia riparativa sociale e di comunità.[21]
La cultura della giustizia riparativa va al di la' del proc.to penale e gli approcci alla conflittualita' giudiziaria/penale, le attivita' e la filosofia della giustizia riparativa sono flessibili e applicabili ad altri ambiti in cui il conflitto rende difficile le relazioni personali o sociali della persona.[22]

---

[17] STATI GENERALI ESECUZIONE PENALE -Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime Allegato 3
[18] vd art.12 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
[19] a) in alcuni tipi di condotte di reato – si pensi alle violenze contro minori, contro le donne..agli omicidi – che ledono beni e valori personalissimi, assoluti, incommensurabili e non consentono relazionalità dirette e/o immediate tra le parti; in tali evenienze la sola proposta di un percorso riparativo attiva reazioni di disagio e stress per la vittima ed è ex sé foriero di grossi rischi per la sua persona in primis di pregiudizi e danni di vittimizzazione secondaria;
b) in altre condotte di reato e/o nei casi in cui il conflitto sottostante è forte ed aspro e/o rende il rapporto tra le persone fortemente diseguale, asimmetrico e rivendicativo costituendo ostacolo spesso insormontabile alla disposizione verso l'altro e/o all'incontro; in tali evenienze il percorso riparativo è inopportuno e sconsigliabile. Tuttavia il tempo è variabile che può agevolare le vittime - con il distanziamento dalla rivalsa, dalla rabbia, dal risentimento connaturati al sopruso subito – all'incontro con il reo.

---

[20] Giovanni Ricci figlio di Domenico Ricci della scorta di Aldo Moro ucciso dai terrostisti nel marzo 1978 in Via Fani ha incontrato gli assassini del padre dopo 35 anni:"**Ha conosciuto i terroristi?** Sì ho incontrato Valerio Morucci, che ha ucciso mio padre. E poi Franco Bonisoli e Adriana Faranda. È successo nel 2012. Ho voluto confrontarmi con loro. La giustizia penale ti dà sicurezza della pena. Ma non cessa il tormento interno. Ho voluto un passo in avanti. Nei terroristi non ho più visto il mostro ma delle persone. Ho guardato i loro occhi, le bocche, le voci. Questo mi ha permesso di riconciliarmi col passato. Loro per uccidere avevano ridotto le vittime a oggetto. Io ho fatto il percorso inverso. Non li vedevo più come assassini ma persone. **Come è stato l'incontro con Valerio Morucci?** L'ho visto piangere per il male fatto. Mi ha chiesto: «Tu sai chi sono io?». Gli ho risposto: «La tua croce è più grande della mia». Nonostante il dolore per la perdita di mio padre ho ripreso a vivere. Non sono più una vittima, sono rinato come una persona." (Vd intervista su: https://www.benecomune.net/rivista/rubriche/pensieri/il-figlio-dellautista-di-moro-cosi-ho-vinto-dolore-e-rabbia) Si veda anche altre testimonianze sugli incontri tra terroristi e familiari delle vittime il Libro dell'incontro op.cit.

[21] Ha preso l'avvio proprio nei giorni scorsi un esperienza sperimentale ed innovativa della filosofia della giustizia riparativa applicata ai conflitti sociali: https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/19/giovani-aprilia-al-via-il-progetto-unesperienza-di-giustizia-riparativa-sociale-e-di-comunita-del-consultorio-familiare-crescere-insieme/

[22] La Racc. UE 2018(8) al n. Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale I. Campo di applicazione della Raccomandazione al N. "1. La presente Raccomandazione mira a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale. Essa promuove *standard* per il ricorso alla giustizia riparativa nel contesto della procedura

In particolare ci si riferisce ai **conflitti sociali** - presenti o che possono generarsi - all'interno di una comunità riguardanti ambiti territoriali o situazioni ambientali.
I conflitti sociali – caratterizzati da contrasti, tensioni e frizioni, fratture, lacerazioni o ferite del tessuto sociale, della coesione e partecipazione delle persone alla comunità ed alla relazionalità sociale - creano disfunzioni al benessere sociale, contribuiscono alle situazioni di marginalità, abbandono ambientale e degrado sociale e relazionale. Con conseguente attenuazione del controllo sociale – *in particolare circa adolescenti o minori* – che ne aggrava la situazione e gli effetti[23].
Il tutto genera sfiducia, rabbia, condizioni di disagio ed ingiustizia strutturale che favoriscono devianza e precondizioni di comportamenti devianti e criminosi.
Tali conflitti sociali necessitano di individuazione, di intervento, di cura e di riparazione con l'intervento a rete e congiunto delle persone e di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati al fine di rendere nuovamente funzionale la relazionalita' sociale il senso di comunità e la reciproca responsabilità .[24]
Il percorso di giustizia riparativa sociale e di comunità intende attivare processi di partecipazione diretta, libera, volontaria, responsabile e fattiva delle persone e dei soggetti collettivi – gruppi, associazioni, enti esponenziali etc - che tale conflitto percepiscono o individuano o intendono prevenire o non aggravare e sul quale tuttavia hanno interesse o titolarita' o potere di intervento e gestione con progetti ed interventi concreti e significativi per gli interessi collettivi o diffusi individuati essere in conflitto. Il tutto per *ricucirli* con progetti riparativi ed impegni concreti e *generare* nuove prospettive di coinvolgimento delle persone in una comunità partecipativa e responsabile.

Giustizia riparativa: una significanza profonda.
La Giustizia Riparativa, fondata su disposizioni positive, – nonostante gli spazi normativi angusti, non del tutto regolamentati e le risorse limitatissime – consente percorsi concreti ed efficaci ed a volte insperati.[25]
E tuttavia ha in sé una buona dose di ambizione o di "carica utopica".[26]
Possiamo definirla – alla luce anche della concreta esperienza - un '"utopia concreta": un ossimoro che – come tutti i suoi simili - genera una significanza profonda.

Pasquale Lattari

---

penale e cerca di salvaguardare i diritti dei partecipanti e di massimizzare l'efficacia del percorso nel rispondere ai loro bisogni. *Essa mira inoltre a incoraggiare lo sviluppo di approcci riparativi innovativi – che potrebbero collocarsi al di fuori della procedura penale – da parte delle autorità giudiziarie e delle agenzie di giustizia penale e di giustizia riparativa.* E la Direttiva EU 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato fa esplicito riferimento ai "servizi di giustizia riparativa" come strumento, non solo, di risoluzione del conflitto e di riduzione di vittimizzazione secondaria, ma anche di prevenzione della criminalità, sviluppo di sicurezza e promozione del benessere per tutte le parti coinvolte.La giustizia riparativa in senso ampio secondo l'International Institute for Restorative Practices, può essere considerata come «la scienza di aggiustare (restoring) e sviluppare il capitale sociale, la disciplina sociale, il benessere emotivo e il coinvolgimento civile attraverso l'apprendimento partecipato e i processi decisionali» (Wachtel, 2005, p. 86).

[23] Si pensi a titolo esemplificativo al degrado di particolari luoghi, quartieri o parte del territorio in cui si ripetono alcuni particolari reati (per es. spaccio, furti etc..) con spazi pubblici gli ambienti e luoghi collegati – parchi, piazze, verde pubbico – percepiti poco sicuri e/o soggetti ad abbandono e/o degradati, all'aspirazione e necessità di adeguati spazi pubblici e luoghi di socialità per categorie di persone (per es. anziani o giovani) anche in tali situazioni etc…
E la conflittualità sociale in tali situazioni ed in tali ambiti può anche essere associata, o aggravata e/o derivare:
-da propositi, bisogni, aspirazioni di più soggetti sociali tra loro e/o con la PA complementari o contrastanti circa interventi e soluzioni su situazioni specifiche che non trovano spazio o accoglienza per carenza o difettività comunicazione o per assenza di adeguate modalità comunicative;
-da istanze, richieste e domande di partecipazione circa inteventi in ambito sociale o territoriale per la fruizione di beni o servizi destinati alla collettività
-da esigenze, propositi bisogni o aspirazioni circa spazi e servizi o partecipazione pubblica contrastanti o che divergono da altre paritarie o complementari esigenze di altri portatori di interessi o dalle generali esigenze collettive che non trovano adeguata comunicazione o partecipazione o condivisione;
- da carenza di individuazione o percezione delle soluzioni con carente partecipazione e condivisione da parte di portatori di interessi in ambiti esistenti e/o in interventi da attuare o da programmare in tali ambiti etc..

[24] E la giustizia riparativa consente tali opportunita' in quanto: "fornisce uno spazio neutro in cui tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell'espressione dei loro bisogni al fine di vedere tali bisogni soddisfatti quanto più è possibile."Racc. 2018(8) n. 15
Inoltre il percorso può essere appropriato ed efficace nei contesti conflittuali di vita della comunità sia sotto il profilo dell'intervento e dell'esito del progetto ma anche ai fini di prevenzione di futuri comportamenti dannosi e/o devianti.

[25] "non parliamo , beninteso , di un cammino facile , perché la giustizia riparativa è, prima di un sistema giuridico , un prodotto culturale , capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare le esigenze della giustizia retributiva (incentrata sul rapporto tra il reato la pena) e della giustizia riabilitativa (più attenta al recupero del detenuto). Si tratta beninteso di percorsi delicati, quasi mai lineari , connesse alle parti più intime dell' essere umano e dunque da gestire con attenzione ed equilibrio , perché ricostruire le relazioni umane il tessuto sociale non può andare a discapito dell'equità , nella certezza della funzione riabilitativa della pena" Luigi Ciotti in Prefazione in F.Occhetta la giustizia capovolta Dal dolore alla riconciliazione Milano 2016

[26] Cfr. F.Occhetta la Giustizia capovolta Dal dolore alla riconciliazione Milano 2016 pg 45.